

Consiglio Regionale del Molise

Il Consigliere
Massimo Romano

Prot. CD n. 118/2010

Campobasso, 3 giugno 2010

Alla C.A. Egr. Sig. Presidente
Della Regione Molise

Alla C.A. Egr. Sig. Assessore Alla Programmazione
Ing. Gianfranco Vitagliano

Alla C.A. Egr. Sig. Assessore All'agricoltura
Nicola Cavaliere

Alla C.A. Egr. Sig. Direttore Generale
Dott. Antonio Francioni

Egr. Sig. Presidente Della Regione Puglia
On. Nichi Vendola

Egr. Sig. Commissario Liquidatore Ersam
Prof. Antonio Ventresca

E P.C.

Egr. Sig. Presidente Zuccherificio Del Molise Spa
Avv. Domenico Porfido

Spett. Le Procura Della Repubblica
presso Il Tribunale di Campobasso

Spett. Le Procura Della Repubblica
presso Il Tribunale di Larino

Spett. Le Procura Regionale
presso la Corte Dei Conti

Spett. Le Procura Della Repubblica
presso il Tribunale Di Bari

Oggetto: offerta pubblica di vendita – a mezzo stampa- delle quote private dello Zuccherificio del Molise spa. Diffida.

Il sottoscritto Romano Massimo, nella qualità di Consigliere regionale del Molise,

Premesso che

Consiglio Regionale del Molise

Il Consigliere
Massimo Romano

con ordinanza n.137 del 2010 il TAR Molise, pronunziandosi in sede cautelare sul Ric.n.172/2010 per l'annullamento della Deliberazione di Giunta Regionale del Molise n. 94/2010 e di tutti gli atti presupposti riferiti alla vicenda societaria dello Zuccherificio del Molise spa, ha sancito che *“Considerato che, salva ogni ulteriore e approfondita valutazione propria della fase di merito, allo stato, ai fini della decisione sull'istanza cautelare, appare prevalente la dedotta incompetenza della Giunta Regionale in ordine alle approvate ipotesi di modifica statutaria della società Zuccherificio del Molise s.p.a., ai sensi dello statuto regionale (articolo 6), che invece riserva al Consiglio regionale le deliberazioni in ordine alla partecipazione, tra l'altro, a società ed enti pubblici (ed a tal fine appare insufficiente il richiamo della delibera di consiglio regionale n.392 del 2009, in cui ci si limita, tra l'altro, ad “impegnare il Presidente della Giunta Regionale a porre in essere tutte le azioni finalizzate al mantenimento dell'attività dello Zuccherificio di Termoli, anche attraverso eventuali impegni finanziari da parte della Regione Molise”)*.

Ritenuto che, inoltre, appare opportuno acquisire, ai fini della decisione di merito, una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti, in ordine ai presupposti - di fatto, giuridici e di opportunità - posti a fondamento dei singoli atti e delle complessive operazioni giuridiche, alla luce dei singoli motivi di ricorso, anche con specifico riferimento alla ratio ed utilità delle modifiche statutarie proposte. Soprattutto in relazione alla volontà, manifestata dal Consiglio regionale (nella delibera n.392 del 2008), di impegnare finanziariamente la Regione per il mantenimento della specifica attività saccarifera con integrazioni agro-alimentari e/o agro-energetiche, nonché alle norme di cui all'articolo 3 comma 27 della legge finanziaria n.448 del 2007, all'articolo 5 comma 3 della legge regionale n.1 del 2009, entrambe richiamate nel documento istruttorio cui rinvia la Delibera di Giunta regionale n.1126 del 2009, nel quale, peraltro, si postula, altresì, che la Regione Molise continui a “mantenere la quota di maggioranza del capitale sociale e di conseguenza continuerà ad esercitare attività di controllo e di indirizzo sull'attività dello zuccherificio”.

Di contro, le molteplici precedenti interrogazioni, nonché le ripetute richieste di informazioni ed accesso agli atti presentate dal sottoscritto a far data dal novembre 2009 proprio con particolare riguardo all'esercizio del proprio mandato elettivo ed istituzionale di Consigliere Regionale (di seguito specificate: prot. CD n. 3 del 28.12.2009; n. 26 del 29 gennaio 2010; n. 30 del 18 febbraio 2010; n. 31 del 23 febbraio 2010; n. 37 del 4 marzo 2010; n. 38 del 8 marzo 2010; n. 41 del 8 marzo 2010; n. 41 del 9 marzo 2010; n. 42 del 9 marzo 2010; n. 69 del 7 aprile 2010; n. 70 del 7 aprile 2010; n. 83 del 26 aprile 2010; n. 98 del 13 maggio 2010; n. 101 del 19 maggio 2010) attendono ancora una risposta sia in sede consiliare che con riferimento alla trasmissione delle informazioni e degli atti ritualmente ed ufficialmente richiesti ai competenti dirigenti regionali dei servizi interessati;

considerato che

con dichiarazione resa il 31 maggio 2010 e riportata da tutti i quotidiani locali il Sig. Remo Perna, in nome e per conto della “G&B”, socio privato della società Zuccherificio del Molise, ha manifestato la propria volontà di procedere alla vendita della “propria” quota alle stesse condizioni di acquisto di cui al contratto sottoscritto con il sig. Tesi Luigi, concedendo termine di **otto giorni** per la formalizzazione dell'offerta da parte di soggetti terzi interessati;

Consiglio Regionale del Molise

Il Consigliere
Massimo Romano

visto

che l'art.6 del vigente statuto societario attribuisce ai soci, come è noto ovvero come dovrebbe esser noto, il diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita dagli altri soci, disciplinandone il procedimento e dunque stabilendo che l'esercizio del predetto diritto di prelazione debba esercitarsi nel termine **di sessanta giorni** dalla comunicazione a mezzo di raccomandata A/R della volontà del socio venditore di procedere alla messa in vendita delle proprie quote;

che pertanto non sembra contemplato nel vigente statuto societario la originale modalità prescelta dal sig. Perna Remo, ossia **non appare rituale né legittima la offerta pubblica di vendita a mezzo stampa**, peraltro in un termine arbitrariamente stabilito oltretutto difforme da quello previsto dallo stesso Statuto, peraltro dichiarata e resa pubblica da soggetto che dagli atti pubblici in possesso dei consiglieri regionali non risulta disponga di alcuna legittimazione e di alcuna titolarità e dunque di alcuna carica formale di rappresentanza del socio privato di una società mista pubblico privata;

ritenuto che

la modalità prescelta dal sig. Perna Remo, "socio privato", per la vendita delle proprie azioni viola le vigenti disposizioni imposte per l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci (Regione Molise, Regione Puglia, Gestione liquidatoria ex Ersam) disattendendo peraltro tutto quanto oggetto di censura dinanzi al TAR Molise con particolare riguardo alle competenze riconosciute al Consiglio regionale;

DIFFIDA

- il Presidente della Regione Molise

- tutti gli organi della Regione Molise ciascuno per quanto di propria competenza;

1. al fine di salvaguardare il patrimonio regionale connesso alla consistente partecipazione azionaria della Regione Molise nel capitale sociale dello Zuccherificio del Molise spa, a dare mandato al rappresentante dell'azionista pubblico in seno al Consiglio di Amministrazione della società Zuccherificio del Molise spa - avv. Domenico Porfido - di attivare ogni potere che la legge e lo statuto societario gli attribuiscono al fine di accertare, preliminarmente, la qualifica del sig. Perna Remo ed il ruolo da questi ricoperto nella predetta società, dunque la titolarità in capo a questi del potere di esprimere e rappresentare pubblicamente la posizione della "G&B", anche al fine di salvaguardare e scongiurare ulteriore confusione e clamore sulle vicende societarie e sul futuro industriale della società pubblica Zuccherificio, se del caso smentendo pubblicamente il predetto sig. Perna Remo e diffidando lo stesso ad astenersi dal parlare in nome e per conto della società stessa, se del caso rappresentando la circostanza agli organi competenti per ogni altro accertamento, nonché a chiarire se lo stesso sig. Perna Remo, nel rappresentare la posizione della "G&B" si riferisca alla G&B Investments spa (socio privato dello Zuccherificio) oppure alla GB Management Cyprus limited, società quest'ultima proprietaria dell'intero capitale della società G&B Investments, nonché a ripristinare la legalità e la legittimità delle procedure connesse alla eventuale vendita delle azioni del socio privato come disciplinate dalle norme dello Statuto, segnatamente dall' art.6;

2. di sottoporre al Consiglio regionale, organo titolare del potere di programmazione economica e di partecipazioni finanziarie ai sensi dell'art.6 dello Statuto regionale, la scelta relativa alla opportunità di esercitare il diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita dal socio privato dello zuccherificio, in seguito ad analitico e dettagliato esame della situazioni finanziaria, contabile, economica ed industriale della società stessa;

Consiglio Regionale del Molise

Il Consigliere
Massimo Romano

3. di procedere, a tutela del pubblico erario, al contestuale recupero delle somme e dei finanziamenti a suo tempo concessi alla società HDM spa, non più utilizzati per i fini produttivi del comparto tessile cui erano destinati e di seguito addirittura convertiti in azioni della società IFIM spa, avvalendosi di tutti gli strumenti previsti dalla vigente normativa anche per la tutela del patrimonio finanziario pubblico, ivi incluso l'esercizio del potere di controllo analogo sulla finanziaria regionale Finmolise s.p.a. in quanto organo asseritamente *in house* nonché azionista della IFIM spa, già fideiussore della G & B spa nella operazione di compravendita delle quote dal sig. tesi Luigi per Euro 1,5 milioni circa;

4. di sottoporre al Consiglio Regionale, organo titolare del potere di programmazione economica e di partecipazioni finanziarie ai sensi dell'art.6 dello statuto regionale, la scelta relativa alla opportunità di privatizzazione o meno della società Zuccherificio del Molise, ovvero alla dismissione dell'intero pacchetto azionario di proprietà della Regione, il tutto a seguito di analitica e dettagliata istruttoria finanziaria, contabile, economica ed industriale sulla società, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica e comunque ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni della legge finanziarie dello stato e delle pertinenti normative comunitarie anche di settore, così come imposte anche ai fini della scelta del miglior offerente ed a maggior garanzie e salvaguardia delle esigenze produttive e di ripresa del settore.

Copia della presente viene altresì trasmessa alla Regione Puglia, nella persona del suo Presidente p.t. in qualità di azionista della società Zuccherificio del Molise spa, nell'ottica di una leale collaborazione istituzionale;

alla Procura della Corte dei Conti del Molise ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso e presso il Tribunale di Larino, nonché alla Procura di Bari per gli eventuali profili di competenza, affinché accertino se dai fatti sopra riportati si evincano fattispecie rilevanti sotto il profilo del danno erariale e se del caso anche penale ed affinché attivino tutti i meccanismi per la tutela e salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti.

Massimo ROMANO

